(N. 300)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **480**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI